

RIEPILOGO DELLA NORMATIVA E DELLE DISPOSIZIONI INTERVENUTE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 (aggiornato al 27.04.2020)

Indice

- Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi
- Validità del permesso di soggiorno
- Chiusura degli Uffici Immigrazione delle Questure
- Termini dei procedimenti giudiziari
- Ingressi e soggiorni in Italia
- CPR e CAS ai tempi del Covid-19
- Tessera sanitaria
- Protezione Internazionale
- Professioni Sanitarie – riconoscimento delle qualifiche professionali
- Sospensione dei termini per il pagamento di contributi per i lavoratori domestici

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

riferimenti		osservazioni
<p>art. 9 comma 1 del DL n° 9 del 2.03.2020;</p> <p>circolare Mininterno 6.03.2020</p>	<p>Dal 2.03.2020, data di entrata in vigore del DL 9/2020, sono sospesi per la durata di trenta giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al ... soggiorno degli stranieri, stabiliti dal TUI e dal Dlgs 20/2007; • i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio (compresa la dichiarazione di presenza in caso di ingresso in esenzione visto ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 68/2007) e del rinnovo del permesso di soggiorno di previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; <p>La circolare del Mininterno del 6.03.20 ha previsto che dovrà essere consentito allo straniero di formalizzare la manifestazione della volontà di richiedere la Protezione Internazionale</p>	<p>La circolare del Mininterno del 21.03.2020 ha chiarito che l'art. 103 comma 1 del DL 18/2020 ha assorbito e superato quanto previsto dal comma 1 dell'art. 9 del DL 9/2020</p>
<p>Art. 103 comma 1 del DL 18 del 17.03.2020</p> <p>art. 37 comma 1 del DL 23/2020</p> <p>circolare Mininterno 21.03.2020</p>	<p>Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi <u>su istanza di parte o d'ufficio</u>, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Quest'ultimo termine è stato prorogato al 15.05.2020 dall'art. 37 comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.</p>	<p>La circolare del Mininterno del 21.03.2020 ha chiarito che l'art. 103 comma 1 del DL 18/2020 ha assorbito e superato quanto previsto dal comma 1 dell'art. 9 del DL 9/2020</p>

Circolare Mininterno 24.03.2020	<p>A tale riguardo si richiama la circolare del Ministero dell'Interno del 24.03.2020 che interviene in merito all'applicazione di quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 103 del DL 18/2020, in riferimento alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e alla validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. La predetta circolare fornisce alcuni chiarimenti in merito alle procedure di competenza dello Sportello Unico per l'immigrazione e in materia di cittadinanza.</p>	
<h2>VALIDITA' DEL PERMESSO DI SOGGIORNO</h2>		
Art. 103 comma 2 DL n° 18 del 17.03.2020 circolare Mininterno del 21.03.2020	<p>Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data.</p>	
Art. 104 del DL n° 18 del 17.03.2020	<p>La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (17.03.2020) è prorogata al 31 agosto 2020. <u>La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.</u></p>	<p>L'art. 4, co. 1 d.lgs. 142/2015, come modificato dal DL n. 113/2018, ha stabilito che il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al riguardo si è in attesa di chiarimenti da parte del Ministero dell'Interno.</p>

CHIUSURA UFFICI IMMIGRAZIONE

[Circolare
Mininterno
9.03.2020](#)

La circolare del Ministero dell'Interno del 9.03.2020 dispone la chiusura temporanea al pubblico degli uffici immigrazione destinati al rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno. Verranno invece garantite le attività relative all'espulsione degli stranieri irregolari e alla ricezione della manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale. Nella circolare si legge che il Ministero si impegna a chiedere a Poste Italiane lo slittamento di 30 giorni degli appuntamenti calendarizzati.

[circolare del
Mininterno del
2.04.2020](#)

Prolungamento della chiusura al pubblico degli sportelli degli Uffici Immigrazione fino al 14 aprile.

[circolare del
Mininterno del
11.04.2020](#)

Prolungamento della chiusura al pubblico degli sportelli Immigrazione fino al 3.05.2020

TERMINI DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

[art. 10 comma 1
del DL n° 9 del
2.03.2020](#)

Il comma 1 dell'art. 10 stabilisce che sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei **procedimenti civili** pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 del DPCM 1.03.2020, ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni ... nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. (I comuni compresi nell'allegato 1 del DPCM 1.03.2020 sono: 1) per la Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; 2) per la Regione Veneto: Vo')

<p>artt. 1 e 2 del DL n° 11 del 8.03.2020 (abrogati dal comma 22 dell'art. 83 del DL 18/2020)</p>	<p>Il DL 11/2020 ha previsto all'art. 1 il rinvio d'ufficio sino al 22.03.2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, ad eccezione tra gli altri, dei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia; dei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea. Tali eccezioni sono previste anche per il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 (art. 2).</p>	<p>Il comma 22 dell'art. 83 del DL 18/2020 ha abrogato gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.</p>
<p>art. 83 commi 1 e 2 del DL 18/2020</p> <p>art. 36 comma 1 D.L. 8 aprile 2020, n. 23</p>	<p>Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (prorogato al 11.05.2020 dall'art. 36 comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23).</p> <p>Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (prorogato al 11.05.2020 dall'art. 36 comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 83 cit. non operano, tra gli altri, nei seguenti casi:</p> <p>a) cause di competenza del tribunale per i minorenni... ai minori stranieri non accompagnati... procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona... procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea.</p> <p>Tenuto conto che non vi è un indirizzo univoco da parte degli organi giudiziari, al riguardo si consiglia di rivolgersi al proprio legale di riferimento per ulteriori chiarimenti.</p>	

<p>art. 84 del DL 18/2020</p> <p>art. 36 comma 3 DL 8.04.2020 n° 23</p>	<p>Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 84 DL 18/20, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva.</p> <p>L'art. 36 comma 3 del DL 8.04.2020 n° 23 ha stabilito che nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.</p>	
---	---	--

INGRESSI E SOGGIORNI IN ITALIA

<p>Art. 3 del DPCM 1.03.2020</p>	<p>L'art. 3 comma 1 lettera g) del DPCM prevede che "... chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal 14esimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto (1.03.2020), dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'OMS, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito "MMG") ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito "PLS")...". (I comuni compresi nell'allegato 1 del DPCM 1.03.2020 sono: 1) per la Regione Lombardia: Bertinico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; 2) per la Regione Veneto: Vo')</p>	<p>Il DPCM 4.03.2020 ha stabilito che l'art. 3 del DPCM del 1.03.2020 ha cessato di produrre effetti.</p>
----------------------------------	--	--

<p>Art. 2 comma 1 lettera i) e comma 2 del DPCM 4.03.2020</p>	<p>Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto (4.03.2020), abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.</p>	<p>Il DPCM 8.03.2020 ha stabilito che il DPCM del 4.03.2020 ha cessato di produrre effetti.</p>
<p>Art. 3 comma 1 lettera m) e comma 2 del DPCM 8.03.2020</p>	<p>Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto (7.03.2020), abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.</p>	<p>Il Dpcm 10.04.2020 ha fatto cessare gli effetti del Dpcm 8.03.2020</p>
<p>Ordinanza del Ministero della Salute e delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28.03.2020</p>	<p>Con ordinanza del 28 marzo 2020 sono entrate in vigore le disposizioni per chi fa ingresso in Italia e le relative misure organizzative che devono adottare i vettori e gli armatori, al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica. La validità dell'ordinanza è stata prorogata fino al 13.04.2020. Chiunque arriva in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi i motivi del viaggio, l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.</p> <p>Consulta le FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Salute dove è possibile reperire anche la modulistica da compilare.</p>	<p>Il Dpcm 1.04.2020 ha prorogato l'efficacia dell'Ordinanza del 28.02.2020 fino al 13.04.2020</p>

<p>artt. 4 e 5 del DPCM 10.04.2020</p>	<p>Il DPCM del 10.04.2020 all' art. 4 interviene in merito alle modalità per consentire l'ingresso in Italia da parte chiunque utilizza mezzi trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre. L'interessato è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione recante l'indicazione chiara e dettagliata dei motivi del viaggio, dell'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa, il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario. Lo stesso DPCM con l' art. 5 interviene in merito ai transiti e soggiorni di breve durata in Italia. La norma prevede che esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale dovrà fornire dichiarazione analoga a quanto previsto all'articolo 4.</p>	<p>Il 4.05.2020 entrerà in vigore il DPCM adottato il 26.04.2020. Quest'ultimo rimarrà in vigore fino al 17.05.2020 e sostituirà il DPCM 10.04.2020</p>
<p>artt. 4 e 5 del DPCM 26.04.2020</p>	<p>Il 4.05.2020 entrerà in vigore il DPCM del 26.04.2020. Quest'ultimo rimarrà in vigore fino al 17.05.2020 e sostituirà il DPCM del 10.04.2020. Il nuovo Decreto all'art. 4 conferma quanto già precedentemente in vigore in merito alle modalità per consentire l'ingresso in Italia da parte chiunque utilizza mezzi trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre. L'interessato è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione recante l'indicazione chiara e dettagliata dei motivi del viaggio, dell'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa, il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario. Lo stesso DPCM con l' art. 5 conferma quanto era in vigore in merito ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia. La norma prevede che esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale dovrà fornire dichiarazione analoga a quanto previsto all'articolo 4.</p>	<p>Il 4.05.2020 entrerà in vigore il DPCM del 26.04.2020. Quest'ultimo rimarrà in vigore fino al 17.05.2020 e sostituirà il DPCM 10.04.2020</p>

CPR e CAS ai tempi del Covid-19

Circolare Mininterno 5.03.2020	Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID- 19 nell'ambito dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale	
Circolare Mininterno 10.03.2020	Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito dei centri di permanenza per il il rimpatrio	
Circolare Mininterno 18.03.2020	Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza e dei centri di permanenza per il il rimpatrio – Ulteriori indicazioni	
Circolare Mininterno 1.04.2020	Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza. Ulteriori indicazioni.	

TESSERA SANITARIA

Art. 12 DL n° 9 del 2.03.2020	L' art. 12 del DL 9/2020 prevede che la validità delle tessere sanitarie è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it . La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).	
---	--	--

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

[Decreto della Commissione Nazionale per il diritto di asilo 2.04.2020](#)

Sospensione delle audizioni presso le Commissioni Territoriali fino al 13.04.2020. Successivamente, **le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale hanno sospeso i colloqui dei richiedenti asilo fino a data da definirsi. Per la ripresa si dovrà attendere una comunicazione da parte della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo.**

[Informativa](#) del 19.03.2020 della Commissione Nazionale per il diritto di asilo informativa emergenza COVID-19 e procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

PROFESSIONI SANITARIE riconoscimento delle qualifiche professionali

[art. 13 DL 18/2020](#)

L'art. 13 del DL 18/2020 ha previsto che per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea, in deroga agli articoli 49 (riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni) e 50 (disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie sugli esercenti le professioni sanitarie) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 che disciplina, tra l'altro, l'attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Gli interessati sono tenuti a presentare una istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14. Questi ultimi articoli consentono il conferimento di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa - della durata di sei mesi, prorogabili secondo necessità, agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, oltre che ai medici

[artt.1 e 2 del DL 14/2020](#)

	<p>specializzandi agli ultimi anni, e la possibilità, da parte delle Regioni, di conferire a personale medico e infermieristico in pensione, fino al 31 luglio 2020, incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza. L'articolo 2, inoltre, consente l'attribuzione di incarichi individuali a tempo determinato tramite selezione per titoli e colloquio per la durata di un anno non rinnovabile.</p>	
<h2>CONTRIBUTI PER I LAVORATORI DOMESTICI</h2> <h3>sospensione dei termini per il pagamento</h3>		
<p>art. 37 DL 18/2020</p> <p>circolare Inps n° 52/2020</p>	<p>Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>La circolare Inps n° 52/2020 (punto 5.6) ha stabilito che la sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall'Inps la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento "entro 30 giorni dal ricevimento". In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31 maggio 2020.</p>	
<h2>TRASPORTI INTERNAZIONALI</h2>		
<p>circolare del Mininterno del 27.03.2020</p>	<p>Il Ministero dell'Interno ha diramato due circolari riguardanti i trasporti internazionali.</p> <p>La prima datata 27.03.2020 riguarda i controlli professionali addetti all'autotrasporto di merci e viaggiatori ed eccezioni temporanee all'applicazione delle norme relative ai periodi di guida e di riposo di cui al Regolamento CE n° 561/2006 introdotti dagli Stati</p>	

<u>circolare Mininterno del 1.04.2020</u>	membri dell'Ue e dalla Confederazione Svizzera. La seconda circolare è stata adottata il 1.04.2020 e riguarda l'utilizzo delle autorizzazioni bilaterali per il trasporto internazionale di merci. Nel documento vengono richiamate le disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.	
---	--	--

a cura del Dipartimento Immigrazione della CGIL LOMBARDIA e dell'INCA LOMBARDIA